

Tribunale di Milano - Sezione SECONDA civile –

Il Giudice, dott. Vincenza Agnese ,
letti gli atti del procedimento R.G. 245/2026 introdotto

DA

[C.F.], con l'avv.

Richiamato il decreto di fissazione di udienza;
sentiti il ricorrente, l'esperto e i creditori intervenuti all'udienza del 4.2.2026,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 10.1.2026 la società in epigrafe indicata ha chiesto di confermare le misure protettive richieste ex art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori delle società (con esclusione dei lavoratori) e, in particolare, di disporre il divieto:

- di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa,
- di acquisire diritti di prelazione non concordati.

Nel ricorso in atti la ricorrente ha dedotto che la società è stata costituita in data 25.1.2022 come start up innovativa con oggetto sociale lo sviluppo di un software denominato "Iper progetto" destinato a professionisti ed imprese del settore edilizio.

La ricorrente rappresenta altresì che la società non ha mai prodotto reddito in quanto "non è riuscita a penetrare il mercato di riferimento ed ad acquisire una base di clienti paganti".

Nel ricorso si legge altresì che *"lo stato di crisi conclamato e il fallimento della fase di go-to-market hanno fatto venir meno il presupposto della continuità aziendale"*.

Il piano proposto dalla ricorrente è di natura liquidatoria consistente nella migliore cessione dell'asset costituito dalla piattaforma software Iperprogetto, dalla cui vendita, nella prospettazione della parte, dovrebbe derivare il pagamento integrale dei creditori per un importo complessivo di € 173.000 circa.



La ricorrente afferma sul punto in ricorso: *“il piano di risanamento si fonda su....la liquidazione dell’asset”* (pag. 14). Allo stato, come emerso nel corso dell’udienza, non risulta ancora pervenuta una formale offerta.

All’udienza del 4.2.2026 sono comparsi la ricorrente, l’esperto e un creditore, come da verbale in atti.

L’esperto nel parere in atti ha confermato la natura meramente liquidatoria del piano, affermando quanto segue: *““Il piano proposto non si fonda sulla continuità aziendale, giudicata non più sostenibile, ma su una strategia di risanamento di tipo liquidatorio, incentrata sulla valorizzazione del principale asset societario. Tale approccio appare coerente con la situazione di una società inattiva e priva di un compendio aziendale da valorizzare in ottica di continuità”*”.

L’esperto ha altresì aggiunto: *“il percorso CNC attualmente proseguito dalla Società quindi avanti all’Esperto è quello di una attività meramente liquidatoria di cespiti da parte della Società medesima che si attua attraverso la cessione dell’ unico asset aziendale, l’intero pacchetto di proprietà intellettuale”*.

Tali circostanze sono state confermate dall’esperto in udienza, ove ha ribadito che non sussiste alcuna azienda, ma solo un software funzionante.

Sul punto, il Tribunale non può non richiamare l’orientamento già più volte espresso da questo Tribunale in base al quale *“ l’impresa in crisi che si rivolge al Tribunale ai sensi dell’art.18 e 19 CCII deve in primo luogo documentare la sussistenza di una ragionevole perseguibilità del risanamento, quale obiettivo della composizione negoziata ex art.12 CCII. Nel caso di specie, la società istante ha rappresentato che il soddisfacimento dei creditori avverrebbe mediante la vendita di uno dei due immobile di proprietà, con destinazione integrale del ricavato al pagamento dell’esposizione debitoria.*

Tale operazione, tuttavia, non è espressiva di un piano di risanamento, bensì si risolve in una attività meramente liquidatoria, incompatibile con la ratio e la funzione della composizione negoziata. In quest’ultima, la continuità aziendale costituisce il valore-fine del percorso, e la mera dismissione atomistica in tanto è tollerata dal sistema in quanto è inserita in un programma complessivo che preservi o ripristini la capacità reddituale e la sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa” (Tribunale di Milano, 15 dicembre 2025, est. Presidente De Simone).

Allo stesso modo questo Tribunale ha rilevato che *“ lo strumento di composizione negoziata della crisi è finalizzata a ristabilire un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale*



dell'impresa di talché, all'esito della composizione, nel tessuto economico e produttivo deve residuare un'attività economica organizzata ai fini dello scambio di beni o servizi (cfr. art. 12 CCII) (Trib. Milano, 23.5.2024, Pres. De Simone, est. Rossetti).

Che la finalità della composizione negoziata non sia il mero risanamento del debito, ma dell'impresa emerge in modo testuale dalla disposizione dell'art. 12 comma 1 CCII -norma di apertura della disciplina della composizione negoziata- in cui si legge che l'imprenditore può chiedere la nomina dell'esperto al fine di *"perseguire il risanamento dell'impresa"*.

Laddove non vi sia una impresa da risanare, né in forma diretta né in forma indiretta mediante la cessione di una azienda, l'accesso alla composizione negoziata si risolve in una violazione di legge. Non si tratta pertanto di interpretare in un modo o nell'altro il dato normativo, ma di procedere o meno alla sua applicazione.

Lo sbocco prescelto della composizione negoziata non può essere *ab origine* liquidatorio, come confermato dal fatto che la soluzione tipicamente liquidatoria costituita dal concordato semplificato costituisce *l'extrema ratio*, cui l'impresa può accedere solo ove l'esperto abbia rappresentato, nella relazione finale - con un ragionamento mai apodittico, ma fondato su elementi oggettivi e verificabili dal tribunale- che le soluzioni di cui all'art. 23, comma 1 e comma 2 lett. a) e b) non siano praticabili (cfr. art. 25 sexies, comma 1 CCII).

Nel caso di specie, la impresa, come confermato dall'esperto, risulta inattiva nella sua attività caratteristica e non sussiste alcuna azienda in funzionamento essendo venuta meno la continuità aziendale, risolvendosi l'attività attuale nel mantenimento della piattaforma funzionante al fine di garantirne la migliore cessione, con lo svolgimento di un'attività pertanto meramente conservativa funzionale a una migliore liquidazione.

L'esperto ha altresì affermato che i bilanci non evidenziano ricavi caratteristici derivanti *"dalla vendita di abbonamenti o servizi"* e il valore della produzione è stato quasi esclusivamente composto da *"incrementi di immobilizzazione per lavori interni"*; emerge pertanto che sin dalla sua costituzione l'impresa non sia stata mai propriamente operativa nella sua attività caratteristica; tanto è affermato anche alla pag. 5 del ricorso.

Il venir meno del presupposto della continuità aziendale è ampiamente sviluppato nel ricorso introduttivo ove la ricorrente afferma che *"lo stato di crisi conclamato e il fallimento della fase go-to-market hanno fatto venir meno il presupposto della continuità aziendale"*.

In tale contesto di sostanziale inesistenza di una azienda esiste un asset da liquidare al fine di ripianare tutti i debiti della società. La natura dell'assets da liquidare, costituito da un pacchetto-software funzionante (codice sorgente, banche dati e marchio) destinato ad essere



integrato in una altra ipotetica realtà aziendale, non elide naturalmente la natura meramente liquidatoria del progetto di dismissione fondato sulla liquidazione di un asset, costituito da una immobilizzazione immateriale.

In tale scenario, non può esservi spazio per la conferma delle misure protettive in un contesto di composizione negoziata, avendo il legislatore approntato altri strumenti per raggiungere l'obiettivo indicato dalla ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per la conferma delle misure protettive.

Manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Si comunichi.

Milano, 06/02/2026

Il Giudice

Dott. Vincenza Agnese